

### Le norme in materia di revisione prezzi

Già l'art. 6 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, aveva previsto la necessità che i contratti con le pubbliche amministrazioni ad esecuzione periodica o continuata contemplassero una clausola di revisione periodica del prezzo; tale disposizione è stata trasfusa nell'art. 115 del Codice dei Contratti pubblici, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; tali norme hanno nel corso di questi anni formato oggetto di un ampio dibattito in sede giurisprudenziale, che oggi può consentire di individuare alcuni punti fermi.

1) La norma di cui all'art. 115 del d.lgs. 163/2006 detta una disciplina speciale *con natura imperativa*, che si impone rispetto a pattuizioni contrattuali difformi; le clausole contrattuali difformi sono nulle senza che tale nullità si riverberi sull'intero negozio giuridico; l'applicabilità dell'istituto discende direttamente dalla legge e si realizza mediante il meccanismo della cosiddetta "inserzione automatica", ai sensi degli artt. 1419, comma 2, e 1339 del codice civile, della norma imperativa che si sostituisce di diritto alle pattuizioni difformi e/o contrarie (Cons. Stato, sez. V, 13/3/2006, n. 1295, Cons. Stato, sez. V, 14/12/2006, n. 7461; TAR Campania, 18/4/2007 n. 4075; TAR Puglia-Bari 19/2/2007 n. 472; TAR Puglia-Lecce 10/10/2006, n. 4900).

2) Il diritto alla revisione prezzi è un diritto "pieno", che non può essere escluso o limitato o condizionato nella sua sussistenza, per cui è da ritenere "radicalmente" preclusa una "lettura che assegna alla norma un contenuto precettivo compatibile con la riduzione convenzionale dell'entità del credito" (Cons. Stato, sez. V, n. 916/2003). Da tale chiaro orientamento discende non solo che sono nulle, *in parte qua*, le clausole che limitino a una sola quota del corrispettivo la revisione, ma anche clausole nelle quali si subordini la revisione prezzi alla presenza di aumenti (o diminuzioni) "superiori al decimo" (sulla illegittimità dell'alea, del resto ed espressamente, TAR Campania-Salerno, 9/10/2006, n. 1618 e TAR Puglia-Lecce, 23/5/2006, n. 2958).

3) La giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente precisato che la revisione prezzi spetta anche in caso di eventuale proroga o rinnovo del contratto (Consiglio di Stato, 6 settembre 2007, n. 4679) e a prescindere dalla procedura di scelta del contraente (TAR Puglia-Lecce, 11 gennaio 2008, n. 63).

3) Anche la Corte dei Conti, con recente decisione del 10 dicembre 2007, n. 2/2008, sez. regionale di controllo per le Marche, ha ribadito che "l'indisponibilità del prevalente interesse pubblico al corretto funzionamento del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture rende inderogabile la norma sulla revisione periodica del prezzo in tutti i contratti di appalto di forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuata". "Il carattere tassativo dell'obbligo" afferma ancora la Corte dei conti nella deliberazione in esame, deriva "dalla necessità di ricondurre in equilibrio il programma contrattuale", in relazione alle condizioni di mercato che *medio tempore* siano cambiate "a partire almeno dal secondo anno di esecuzione del contratto". In tal senso anche TAR Puglia-Lecce, 29 Novembre 2007, n. 4111, che ha precisato che la revisione prezzi spetta al termine di ogni annualità.

3) Il meccanismo legale di aggiornamento del canone d'appalto prevede che la revisione venga operata dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base di un "modello istruttorio" previsto dal legislatore al fine di "orientare" l'operato della parte pubblica (così Cons. Stato, 14/12/2006 n. 7461). Trattandosi di elementi destinati ad orientare, ma non a vincolare, la

pubblica amministrazione, la perdurante carenza delle rilevazioni statistiche semestrali previste dalle richiamate normative non impedisce l'applicazione della disposizione, rimanendo inalterato il potere-dovere dell'amministrazione di svolgere comunque un'istruttoria che deve comunque svolgersi nel rispetto del generale limite interno di ragionevolezza (così ancora Cons. Stato, 14/12/2006 n. 7461 cit.). La giurisprudenza, in merito alle modalità di applicazione della norma in assenza delle pubblicazioni previste, ha concluso in maniera pressoché unanime che la revisione possa essere operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati – c.d. indice FOI (Cons. Stato, n. 2461/2002; n. 4801/2002; n. 3373/2003 e per la giurisprudenza dei Tar, cfr. per tutte TAR Puglia-Lecce, n. 2958/2006).

4) Di diverso avviso appare la Corte dei Conti per la Regione Puglia, la quale, con sentenza n. 207/2006, ha ritenuto l'indice FOI non idoneo per il calcolo della revisione prezzi poiché si riferisce ai consumi delle famiglie che fanno capo a lavoratori dipendenti, ritenendo più opportuno il riferimento all'indice Istat NIC (Indice Nazionale per l'Intera Collettività), relativo alla categoria dei rifiuti.